

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 16 LUGLIO 2008

**“INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1 -
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2008”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. All’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, è aggiunto il seguente comma:

5. I termini per l’utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n.51, sostituita dalla legge regionale 27 febbraio 2007, n.3, 12 dicembre 1979, n.42 e 6 maggio 1985, n.50, con i piani di riparto delle annualità 2004-2006, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Articolo 2

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

16 luglio 2008

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 – Legge finanziaria regionale 2008”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 1.

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008”.

Art. 3: “Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti”.

“1. Per il triennio 2008 – 2010 i piani annuali di finanziamento di cui all'articolo 65, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, privilegiano, nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli interventi finanziari di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b) della medesima legge. Per ciascun anno del medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica di compatibilità finanziaria, il livello di assegnazione dei nuovi contributi pluriennali di cui all'art. 64, comma 1, lettera a), della legge regionale n.3/2007, non può superare il valore delle posizioni estinte nell'anno immediatamente precedente.

2. Il programma e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 63, della legge regionale n. 3/2007 sono redatti in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le proroghe dei termini per l'utilizzo degli investimenti, concessi agli enti locali ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, stabilite da precedenti disposizioni legislative, non sono cumulabili.

4. Per il triennio 2008-2010 le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento con i piani annuali di cui al comma 1, per quanto compatibili con le rispettive regole di funzionamento, trovano copertura finanziaria prioritariamente attraverso l'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnati alla Regione”.

Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”.

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

Legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42: “Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”.

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 50: “Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica”.

Nota all'art. 2

Comma 1.

Art. 43 dello Statuto: “Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.”

Art. 45 dello Statuto: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”